



Roma, 18 dicembre 2009

Spett. le
COVIP
Via in Arcione, 71
00187 Roma

Prot. N. 635/09
Anticipata a mezzo posta elettronica

Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti. Risposta alla consultazione.

Con riferimento al documento di consultazione pubblica relativo alle disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti (di seguito, il Provvedimento), questa Associazione, nell'esprimere piena condivisione delle finalità di semplificazione e chiarezza dei contenuti informativi resi agli aderenti, intende formulare alcune considerazioni e proporre taluni interventi di modifica.

In primo luogo, occorre evidenziare come il Provvedimento in oggetto innovi profondamente la disciplina in tema di informativa agli iscritti di cui alla deliberazione COVIP 10 febbraio 1999, in particolare per quanto concerne la struttura e il contenuto della comunicazione periodica.

Detta innovazione, in un'ottica di completezza e chiarezza informativa, richiede alle forme pensionistiche complementari di porre in essere una serie di adeguamenti rilevanti nei propri sistemi informativi, sia in termini di risorse da impiegare sia in termini di costo.

Data la rilevanza delle modifiche che si intendono apportare, appare opportuno che sia riconosciuto un congruo lasso di tempo tale da consentire agli operatori del settore di porre in essere le modifiche ai sistemi operativi, in considerazione dei vincoli tecnologici e della tempistica necessaria alla revisione dei processi, anche al fine di scongiurare il rischio che l'imminente entrata in vigore delle disposizioni, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi, si traduca in difficoltà operative potenzialmente foriere di errori.

Pertanto, si propone di rendere immediatamente operative le sole disposizioni in materia di altra informativa in corso d'anno di cui alla Sezione 3 del Provvedimento; di contro, le altre disposizioni in tema di comunicazione periodica agli iscritti di cui alla Sezione 1 dovranno, invece, essere applicate a decorrere dal 31 dicembre 2010 (tale Sezione sarà pertanto adeguata alle disposizioni contenute nel Provvedimento a decorrere dalla comunicazione relativa all'anno 2010 da trasmettere entro il 31 marzo 2011) e, contestualmente, anche quelle relative alla comunicazione in caso di erogazione delle prestazioni di cui alla Sezione 2.



Sezione 1 – Comunicazione periodica

Adempimenti

Con riferimento alle disposizioni in tema di comunicazione periodica, si chiede, in primo luogo, di precisare il riferimento a “coloro che risultano iscritti al 31 dicembre di ciascun anno” (secondo paragrafo). Tale richiesta si giustifica anche in virtù dell’esigenza di dover coordinare le diverse disposizioni e i provvedimenti in materia, e segnatamente, l’articolo 23, secondo paragrafo, dello schema di Regolamento per i fondi pensione aperti deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, in forza del quale l’invio della comunicazione periodica può essere interrotto nel caso in cui *la posizione individuale dell’aderente, che non versi contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza*.

Alla luce di quanto appena osservato, si chiede, quindi, di confermare che per “iscritti al 31 dicembre” debbano intendersi non già tutti coloro che abbiano aderito al fondo alla predetta data, ma solo coloro che vi abbiano versato un ammontare minimo di contributi nell’anno di riferimento. In tale ipotesi parrebbe altresì opportuno prevedere la soglia minima entro la quale non è richiesto l’invio della comunicazione periodica.

Inoltre, con riguardo all’introdotta possibilità, fortemente auspicata da questa Associazione, di riconoscere alle forme pensionistiche la facoltà di trasmettere la comunicazione periodica anche mediante posta elettronica, si chiede che l’ultimo paragrafo della sezione Adempimenti sia riformulato nel senso di prevedere la più generica facoltà che, su richiesta dell’aderente, *la comunicazione periodica sia trasmessa per via telematica*, al fine di ricomprendere altresì la possibilità di trasmettere la comunicazione anche attraverso altri strumenti elettronici che ne consentano l’acquisizione su supporto duraturo, quali ad esempio la sezione riservata del sito *internet* della forma pensionistica.

Parimenti, la richiesta dell’aderente di ricevere le comunicazioni non dovrebbe essere vincolata all’utilizzo della posta elettronica, ma potrebbe essere trasmessa alla forma pensionistica anche mediante altre modalità telematiche.

Parte I - Dati relativi alla posizione individuale

Per quanto concerne la Sezione 2 - Dati riepilogativi al 31 dicembre - al fine di evitare duplicazioni potenzialmente distorsive, si chiede che dal secondo paragrafo sia espunta l’indicazione del valore della posizione individuale alla fine dell’anno di riferimento. Ciò in virtù della circostanza che la predetta informazione, se accostata al dato di rendimento netto e di TER, può risultare fuorviante per l’aderente che potrebbe ritenere il rendimento ivi riportato applicabile alla propria posizione individuale.

Come è noto, invece, il rendimento della singola posizione individuale può differire da quello conseguito dalla linea di investimento, in quanto tale dato è determinato non tenendo conto del momento in cui i versamenti, iniziali o successivi, sono effettuati.



Parrebbe pertanto opportuno riorganizzare la Sezione 3 - Posizione individuale maturata - della comunicazione periodica, ove si chiede di riportare il rendimento netto degli ultimi 3, 5 e 10 anni, inserendo, più propriamente, anche il dato relativo al rendimento netto alla fine dell'anno di riferimento, anche alla luce delle spiegazioni che illustrano il significato dei dati ivi riportati.

Inoltre, sempre in tema di dati riepilogativi, si chiede di precisare che il calcolo del TER della linea di investimento prescelta dall'aderente sia effettuato secondo le medesime modalità previste nella Nota informativa. Pertanto, il TER relativo all'anno di riferimento dovrebbe essere quello generico del comparto prescelto dall'aderente e non già quello relativo alla singola classe di quote.

Al fine di una migliore completezza informativa e coerenza dei dati illustrati, appare poi opportuno prevedere, sempre nella medesima Sezione 3, l'inserimento di una voce che espliciti i contributi riconciliati al 31 dicembre ma non ancora valorizzati nel valore della quota.

Si chiede, inoltre, di eliminare l'indicazione della "differenza tra il valore della variazione della posizione individuale e l'ammontare delle entrate al netto delle uscite nel corso dell'anno di riferimento", in quanto ritenuta non significativa posto che i dati utilizzati per la costruzione dell'informazione non sono confrontabili tra loro e con le altre informazioni riportate nella Sezione, con l'effetto, pertanto, di creare discrasie tra i dati riportati.

Nel dettaglio delle operazioni effettuate nel corso dell'anno parrebbe altresì opportuno dare evidenza, così come previsto nella deliberazione 10 febbraio 1999, sia della data di versamento sia di quella di valorizzazione delle quote.

Si richiede, poi, che venga eliminato il riferimento all'indicazione, per i lavoratori dipendenti, di eventuali omissioni o ritardi riscontrati nei versamenti contributivi e delle eventuali iniziative intraprese. Si ritiene, infatti, che, data la delicatezza e la centralità del tema, non si possa prescindere dalla definizione, in tempi ragionevoli, di un quadro normativo e regolamentare preciso, anche in considerazione del fatto che, allo stato, le forme pensionistiche, estranee al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, dispongono di informazioni sporadiche, parziali e solo per taluni aderenti.

Si chiede pertanto che tali informazioni, in mancanza strumenti idonei a garantire informazioni al riguardo certe e complete, non siano evidenziate.

Per ciò che concerne l'indicazione del "riepilogo dei contributi versati e non dedotti" nell'anno precedente, si ritiene opportuno eliminare detto campo in quanto si tratta di informazioni che - come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 245/E del 23 luglio 2002 - sono note con certezza soltanto al contribuente, il quale, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, effettua il calcolo dell'importo deducibile. Nel suddetto campo il fondo pensione si limiterebbe, pertanto, a riportare i dati comunicati annualmente dallo stesso aderente.

Le principali difficoltà applicative manifestate dagli operatori attengono, poi, alla rappresentazione, mediante diagramma circolare, della ripartizione della posizione individuale per tipologia di strumenti finanziari.



In particolare, ciò che solleva le maggiori perplessità sono le modalità con le quali dare rappresentazione della composizione statica di portafoglio e delle posizioni di liquidità; esigenze di correttezza delle informazioni riportate e di uniformità e comparabilità delle stesse richiedono che siano fornite indicazioni ulteriori e più puntuali di quelle contenute nel Provvedimento per l'elaborazione del grafico a torta.

Inoltre, l'elaborazione delle informazioni sulla composizione degli investimenti della singola posizione individuale rispetto agli investimenti posti in essere dalle linee di investimento richiede una complessa revisione dei sistemi aziendali per l'estrapolazione delle informazioni. Parrebbe, pertanto, opportuno poter far riferimento all'informativa aggregata di cui alla Nota informativa, nella parte relativa alle caratteristiche della forma pensionistica complementare, Sezione C - Investimento e rischi connessi - ove è espressa in termini percentuali la composizione di portafoglio di ciascuna linea di investimento.

Da ultimo, al fine di garantire all'iscritto un'informativa completa che effettivamente consenta l'adozione di scelte consapevoli, si chiede di prevedere che l'indicazione del rendimento netto negli ultimi 3, 5 e 10 anni, nonché il confronto con il rendimento del *benchmark*, sia reso non solo per la linea prescelta dall'aderente, ma per tutte le linee di investimento previste dalla forma pensionistica.

Ciò in un'ottica di confrontabilità dei dati e di valutazione da parte dell'aderente di eventuali opzioni di *switch*, nonché in ordine alla semplificazione delle procedure di elaborazione derivante dalla possibilità di standardizzare la tabella relativa ai rendimenti, senza necessità di personalizzare dette informazioni per singoli aderenti.

Sezione 2 - Comunicazione in caso di erogazione delle prestazioni

Al fine di ridurre i costi gravanti sulla forma pensionistica, si chiede di eliminare la previsione di invio della comunicazione di cui alla Sezione 2, in caso di anticipazioni e riscatti parziali, in considerazione del fatto che l'informativa prevista è comunque resa nell'ambito della comunicazione periodica. Inoltre, si chiede che, per le altre fattispecie, tale comunicazione possa essere resa solo in caso di esplicita richiesta da parte dell'aderente.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale